

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 350 - 12.6.2019

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. Settore Pianificazione Urbanistica. Modifica della convenzione n 101409/2003 Notaio Petroboni - proprietà Morgante - ai fini della realizzazione del progetto "Percorso Ciclabile Regionale Brescia-Cremona: Sovrappasso Autostrada A4".

La Giunta Comunale

Premesso:

- che con atto del 12 giugno 2003 rep. n. 101409 e racc. n. 22576 notaio Petroboni è stata stipulata una Convenzione urbanistica relativa al Piano Attuativo PN 15 di area sita in Brescia, via Flero, tra la società Morgante s.r.l e il Comune di Brescia;
- che tutti gli obblighi previsti da detta convenzione sono stati adempiuti ad eccezione della realizzazione, a parziale compenso del corrispettivo a favore del Comune di Brescia per la cessione dei diritti edificatori, di un sovrappasso ciclopedonale all'Autostrada Milano-Venezia, per l'importo di € 350.000 da rivalutare secondo l'indice Istat del costo di costruzione, di un tronco stradale;
- che i tempi per la realizzazione di detto intervento si sono procrastinati, in quanto il progetto ha dovuto essere preventivamente condiviso e autorizzato dal concessionario autostradale (la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.) e dal concedente (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- che con deliberazione G.C. n. 801 del 19.12.2017 si approvava lo schema di convenzione per la realizzazione di un ponte ciclopedonale in via Flero che sovrappassa l'autostrada A/4 Brescia-Padova, con l'Ente gestore del tratto autostradale interessato, ovvero l'Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (di seguito, società Autostrada Brescia-Padova);
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento prot. n. 0015645 del 17.7.2018, ha approvato la convenzione tra Comune di Brescia e Auto-

strada Brescia-Padova per la realizzazione del ponte ciclopedonale di cui sopra;

Dato atto:

- che, con propria deliberazione n. 819 del 28.12.2018, ha provveduto all'approvazione della modifica della convenzione urbanistica per la parte relativa alla realizzazione del sovrappasso ciclopedonale all'Autostrada Milano-Venezia, onde procedere all'esecuzione dell'opera;
- che la modifica della citata convenzione urbanistica con la predetta deliberazione n. 819 del 28.12.2018 ha previsto:
 - impegni delle parti in considerazione di un importo stimato dei lavori di € 1.104.816,56;
 - che il Comune si impegni a curare i rapporti con l'Ente gestore del tratto stradale interessato, ovvero l'Autostrada Brescia Padova S.p.A., assumendo direttamente a proprio carico i relativi oneri, comprese le spese di cantierizzazione e di varo dell'infrastruttura, stimati in € 108.000,00 (impe 1375/1 - 2019);
 - che i lavori saranno affidati ad idonea impresa individuata dalla società Morgante s.r.l., che assume il ruolo di Stazione Appaltante, nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e relativi provvedimenti attuativi;
 - che la società Morgante s.r.l. si impegni a realizzare le opere a propria cura e spese fino alla concorrenza della somma dovuta, a parziale compenso del corrispettivo dovuto per la cessione di diritti edificatori, pari a € 385.000,00 (oltre IVA);
 - che le maggiori spese che saranno sostenute dalla società nella realizzazione delle opere in eccedenza rispetto alla somma dovuta di € 385.000,00 (oltre IVA) saranno rimborsate dal Comune nel limite massimo di € 310.909,09 (+ IVA 10% pari a complessivi € 342.000,00 - Impe 2019-1378/1);
 - che tale spesa sostenuta dal Comune è finanziata da Provincia di Brescia (accertamento n. 2019/59/1) e da Regione Lombardia (accertamento n. 2019/60/1);
 - che, laddove le maggiori spese sostenute dalla Società MORGANTE SRL rispetto a quanto dovuto dovessero essere superiori all'importo massimo rimborsabile dal Comune, i costi in eccedenza potranno essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione dovuti

ti per successivi interventi edilizi sul territorio comunale dalla medesima Società o da altra società appartenente al medesimo Gruppo, entro il termine massimo di due anni;

- che nel caso di mancata presentazione di istanze entro tale termine, ovvero nel caso in cui tali istanze non fossero conformi alle normative al tempo vigenti, nulla sarà dovuto dal Comune relativamente ai costi sostenuti in eccedenza;

Riscontrato che con riferimento alle opere da realizzarsi a cura della società Morgante s.r.l., di cui alla convenzione sopra citata, la relativa somma di € 385.000,00 è stata erroneamente indicata prevedendo l'applicazione dell'IVA al 10%, che risulta invece non dovuta;

Dato atto:

- che con nota P.G. 53526 del 12.3.2019 la società Morgante ha depositato il progetto esecutivo dell'opera redatto secondo le indicazioni della società Autostrada Brescia-Padova;
- che il quadro economico dell'opera prevede un importo complessivo dei lavori pari a € 1.210.895,86;
- che con propria deliberazione n. 166 del 20.3.2019 ha approvato il progetto esecutivo del Percorso Ciclabile Regionale Brescia - Cremona: Sovrappasso Autostrada A4;

Riscontrato altresì:

- che a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo viene aggiornato l'importo complessivo dell'opera che viene stimata in € 1.210.895,86 (IVA compresa);
- che essendo stato presentato ed approvato il progetto esecutivo sono superati tutti gli obblighi relativi alla presentazione dello stesso previsti nello schema di convenzione approvato a dicembre 2018;
- che la Proprietà ha chiesto che il termine previsto dall'art 3 del predetto schema di convenzione, relativo agli scomputi dei costi in eccedenza sugli oneri di urbanizzazione dovuti per successivi interventi edilizi dalla medesima società o da altra appartenente allo stesso Gruppo, sia di cinque anni anziché di due;
- che è necessario aggiornare gli obblighi, relativi ai rapporti con la società Autostrada Brescia-Padova, previsti dalla modifica della convenzione, in quanto la società Morgante è soggetto attuatore dell'opera e assume anche il ruolo di stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che, con nota P.G. 88004 del 18 aprile 2019 Regione Lombardia ha negato la proroga richiesta dal Comune per la realizzazione dell'intervento in questione, di talché non risultano più disponibili i 50.000,00 Euro concessi a valere sul bando cicloturismo approvato con d.d.s. 28 ottobre 2016 n. 10874;
- che, di conseguenza, l'importo direttamente disponibile in capo al Comune per contribuire alla realizzazione dell'opera ammonta al solo finanziamento provinciale pari a 400 mila €, come da accordo approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 132 del 1.6.2017 e pubblicato sul BURL n. 24 Avvisi e Concorsi in data 14.6.2017 (di cui € 108.000,00, IVA inclusa, a favore della società Autostrada Brescia-Padova per spese di cantierizzazione e di varo dell'infrastruttura ed € 292.000,00, IVA inclusa, a favore di Morgante s.r.l. per la realizzazione dell'opera) e che conseguentemente occorre aggiornare gli obblighi previsti in convenzione;

Ritenuto

- di procedere alla rivalutazione dell'importo previsto dalla convenzione originaria di € 350.000,00 secondo l'indice Istat del costo di costruzione di un tronco stradale;
- di calcolare l'indice ISTAT con riferimento a dicembre 2015, anno di prima presentazione del progetto esecutivo secondo le originarie indicazioni della società Autostrada Brescia-Padova;
- di dare atto che tale indice è pari al 12,7% e che quindi la rivalutazione definisce l'importo a cui la società Morgante Srl è obbligata, in € 394.450,00 oltre le spese tecniche definite in € 35.000,00 per un importo, quindi, complessivo di € 429.450,00 (esente IVA);

Evidenziato

- che la società Morgante Srl è tenuta al rispetto delle prescrizioni e disposizioni impartite dalla società Autostrada Brescia-Padova, come elencate e descritte nella succitata convenzione tra la stessa società e il Comune di Brescia;
- che a garanzia della realizzazione dell'opera nei confronti del Comune di Brescia, la Proprietà ha già presentato allo stesso Polizza n. 96 39387273 del 6 giugno 2003, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, per un importo di € 402.500,00;
- che il nuovo schema di convenzione prevede la costituzione di una garanzia fideiussoria, da parte della so-

cietà Morgante Srl, per un importo pari a € 60.000 in favore della società Autostrada Brescia-Padova, come previsto dall'art 15 della relativa convenzione;

- che il premio annuale relativo a tale fideiussione, trattandosi di un impegno assunto direttamente dal Comune nei confronti della società Autostrada Brescia Padova con la succitata convenzione, sarà detratto da parte del Comune di Brescia dall'importo di € 429.450,00 fino all'importo massimo di € 2.000,00, a fronte di presentazione di quietanza di pagamento;

Dato atto che la società Morgante Srl ha già attivato le procedure propedeutiche all'indizione della gara necessarie al fine dell'accreditamento quale stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che la gara è stata bandita;

Ritenuto di stabilire:

- che le opere dovranno essere completate entro 12 mesi dalla aggiudicazione della gara, fermo restando eventuali proroghe che dovessero risultare necessarie a seguito delle tempistiche che la società Autostrada Brescia-Padova indicherà per la chiusura del tratto autostradale oggetto dell'intervento o, comunque necessarie a coordinare i lavori di varo dell'opera o, infine dovute a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore;
- che le modalità di versamento della quota a carico del Comune, nel limite massimo di € 265.454,45 (oltre a IVA 10%), secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato schema di convenzione;
- che, tenuto conto dell'importo economico a carico della società Morgante Srl e di quello a carico del Comune, sullo sconto ottenuto a seguito dell'espletamento della gara e sulle economie ottenute verrà riconosciuto alla società Morgante Srl un importo pari al 35% di tali importi e nel limite massimo di € 35.000 (corrispondente alle spese tecniche), che concorreranno alla determinazione dei costi in eccedenza di cui all'art. 3 dell'allegato schema di convenzione;
- che l'eventuale maggiore spesa che risulterà sostenuta da Morgante potrà essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione dovuti per successivi interventi edilizi sul territorio comunale dalla medesima Società o da altra società appartenente al medesimo Gruppo, entro il termine massimo di cinque anni;

Visto lo schema di modifica della convenzione con evidenziate in rosso le variazioni rispetto al precedente schema approvato nel mese di dicembre 2018;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di modifica della convenzione n 101409/2003 Notaio Petroboni - proprietà Morgante, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto si prevede che l'obbligo a carico della società Morgante Srl, a seguito della rivalutazione, è pari a € 394.450,00 oltre le spese tecniche definite in € 35.000,00 per un importo, quindi, complessivo di € 429.450,00;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 24.5.2019 dal Responsabile suppl. del Settore Pianificazione Urbanistica e in data 24.5.2019 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la modifica della convenzione n 101409/2003 Notaio Petroboni - proprietà Morgante - ai fini della realizzazione del progetto "Percorso Ciclabile Regionale Brescia-Cremona: Sovrappasso Autostrada A4", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di dare atto:
 - che la società Morgante Srl, soggetto attuatore dell'opera, è tenuta al rispetto delle prescrizioni e disposizioni impartite dalla società Autostrada Brescia-Padova, come elencate e descritte nella succitata convenzione tra la stessa società e il Comune di Brescia;

- che la gara è stata bandita dal soggetto attuatore, che assume anche il ruolo di stazione appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c) di definire che l'esatto importo dell'opera ammonta a complessivi € 1.210.895,86, di cui:
- € 108.000,00 a carico del Comune per spese di cantierizzazione con la società Autostrada Brescia Padova;
 - € 429.450,00 (esente IVA), come meglio in premessa precisato, a carico della società Morgante, dedotti i costi del premio della fideiussione in favore della società Autostrada Brescia-Padova, come indicati in premessa;
 - € 292.000,00 (IVA inclusa) a carico del Comune di Brescia;
 - l'eventuale eccedenza potrà essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione dovuti per successivi interventi edilizi sul territorio comunale dalla medesima Società Morgante Srl o da altra società appartenente al medesimo Gruppo, entro il termine massimo di cinque anni;
- d) di ridurre conseguentemente di € 50.000,00 sia l'impegno sia l'accertamento già assunti come di seguito precisato:
- impe 2019/1378/1
 - accertamento 2019/59/1
- e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

**COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 12.6.2019
N. 350**

**SCHEMA DI
MODIFICA DELLA CONVENZIONE N 101409/2003 NOTAIO PETROBONI
– PROPRIETÀ MORGANTE –
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSO CICLABILE REGIONALE
“BRESCIA-CREMONA”: SOVRAPPASSO AUTOSTRADA A4**

**SCHEMA DI
MODIFICA DELLA CONVENZIONE N 101409/2003 NOTAIO PETROBONI
- PROPRIETÀ MORGANTE -
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PERCORSO CICLABILE REGIONALE “BRESCIA-CREMONA”: SOVRAPPASSO AUTOSTRADA A4”**

FRA

Morgante s.r.l. con sede in rappresentata da

E

COMUNE di BRESCIA

PREMESSO CHE

- con atto del 12.6.2003 Rep n. 101409 e Racc. n. 22576 notaio Petroboni, è stata stipulata una Convenzione urbanistica relativa al Piano Attuativo PN 15 di area sita in Brescia via Flero tra la Morgante s.r.l e il Comune di Brescia;
- tutti gli obblighi previsti da detta convenzione sono stati adempiuti ad eccezione della realizzazione, a parziale compenso del corrispettivo a favore del Comune di Brescia per la cessione dei diritti edificatori, di un sovrappasso ciclopedonale all'Autostrada Milano-Venezia per l'importo di € 350.000 da rivalutare secondo l'indice Istat del costo di costruzione di un tronco stradale, oltre ad € 35.000 per spese tecniche e di progettazione, per un totale di ~~attualizzabili in~~ € 385.000,00;
- a garanzia di tale adempimento è depositata presso il Comune di Brescia idonea garanzia fideiussoria dell'importo di € 402.500,00;
- i tempi si sono particolarmente procrastinati in quanto il progetto **ha dovuto** essere condiviso con **il concessionario autostradale, ossia la Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (di seguito, società Autostrada Brescia-Padova)**;
- con deliberazione G.C. 24.1.2017 n. 29 è stata autorizzata la presentazione della proposta progettuale denominata “Percorso Ciclabile Regionale “Brescia-Cremona”: Sovrappasso Autostrada A4” inerente alla realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale in via Flero per l'attraversamento in sicurezza del tratto autostradale Brescia – Padova, nell'ambito del bando regionale di promozione del cicloturismo in Lombardia – Linea B2 approvato con d.d.s. 28 ottobre 2016 n. 10874;
- la medesima deliberazione ha approvato gli elaborati del progetto esecutivo relativo alle opere in oggetto, predisposti dallo studio Aegis per conto della società Morgante Immobiliare srl, che prevedono la realizzazione di una passerella con struttura metallica a campata unica sul lato ovest del ponte carrabile già esistente, con un costo delle sole opere stimato in € 550.000,00, escluse le spese di varo e di cantierizzazione e di completamento dei percorsi ciclabili a nord e sud, oltre ad impianti e finiture, per una spesa complessiva stimabile in € 800.000,00;

- con decreto n. 7602 del 26.6.2017 della Direzione Sviluppo Economico, pubblicato sul BURL n. 26 S.O. del 30.6.2017, è stato approvato l'elenco delle domande ammesse a valere sulla linea B2 – Infrastrutturazione percorsi ciclabili minori, nel quale la proposta progettuale presentata dal Comune di Brescia – avendo ottenuto un punteggio di 87/100 - risulta ammessa al contributo massimo concedibile, pari a € 50.000,00;
- con deliberazione G.C. in data 18.1.2017 n. 9 è stato approvato l'accordo di programma con la Provincia di Brescia per la realizzazione di tratti della rete ciclabile di interesse regionale nel territorio del Comune di Brescia - fra cui rientra il sovrappasso di via Flero di cui trattasi - che prevede la compartecipazione alla spesa da parte della Provincia di Brescia per un importo pari a € 400.000,00;
- tale accordo è stato approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 132 in data 1.6.2017, e pubblicato sul BURL n. 24 Serie Avvisi e Concorsi in data 14.6.2017;
- con deliberazione G.C. n 437 del 18.7.2017 si è proceduto ad autorizzare la formalizzazione dell'accettazione del contributo regionale di € 50.000,00 – a valere sul bando regionale di promozione del cicloturismo in Lombardia – Linea B2 approvato con d.d.s. 28 ottobre 2016 n. 10874 - per la realizzazione del progetto “Percorso Ciclabile Regionale “Brescia-Cremona”: Sovrappasso Autostrada A4”;
- con la medesima deliberazione si provvedeva all'accertamento in entrata del cofinanziamento concesso da Regione Lombardia, nonché del contributo riconosciuto dalla Provincia di Brescia in forza del citato accordo di programma;
- con deliberazione G.C. n 801 del 19.12.2017 si approvava lo schema di convenzione per la realizzazione di un ponte ciclopedonale in via Flero che sovrappassa l'autostrada A/4 Brescia-Padova, con la società Autostrada Brescia-Padova, ente gestore del tratto autostradale interessato;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento n. 15645 del 17.7.2018, ha approvato la convenzione tra Comune di Brescia e Autostrada Brescia-Padova per la realizzazione del ponte ciclopedonale di cui sopra;
- con deliberazione G.C. n 819 del 28.12.2018 è stato approvato lo schema di modifica della convenzione urbanistica del 12.6.2003 Rep n. 101409 notaio Petroboni con la società Morgante;
- in data 12.3.2019 PG 53526 è stato consegnato dalla stessa società Morgante il nuovo progetto esecutivo dell'opera, completo di verifica e validazione e corredato del nuovo quadro economico di spesa;
- detto progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione G.C. n 166 del 20.3.2019 PG n. 69953;
- con nota P.G. 88004 del 18 aprile 2019 Regione Lombardia ha negato la proroga richiesta dal Comune per la realizzazione dell'intervento in questione, di talché non risultano più disponibili i 50.000 € concessi a valere sul bando cicloturismo approvato con d.d.s. 28 ottobre 2016 n. 10874;

Riscontrato che, per poter procedere all'esecuzione dell'opera **in base al progetto presentato** è necessario procedere **all'adeguamento** della convenzione urbanistica succitata per la parte relativa **agli impegni della società Morgante quale soggetto attuatore** per la realizzazione del sovrappasso ciclopedonale all'Autostrada Milano-Venezia;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante del presente atto, tra la Società Morgante s.r.l., in qualità di proprietaria delle aree site in Brescia via Flero attinenti al Piano Attuativo PN 15 (di seguito denominata anche Proprietà), ed il Comune di Brescia, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - MODIFICA ART 1 CONVENZIONE ORIGINARIA SEZIONE: SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE

La Società Morgante, ai sensi dell'art. 1 della convenzione originaria, ha l'obbligo dell'esecuzione di un sovrappasso ciclopedonale all'Autostrada Milano-Venezia per l'importo di € 350.000, da rivalutare secondo l'indice Istat del "costo di costruzione di tronchi stradali".

Si conviene di rivalutare, secondo il suddetto indice Istat, l'importo fino a dicembre 2015, ossia fino al momento della prima presentazione del progetto esecutivo dell'opera. L'indice, pari al 12,7%, comporta un costo rivalutato di € 394.450,00 oltre le spese tecniche definite in € 35.000,00 per un importo, quindi, complessivo di € 429.450,00.

La Società MORGANTE SRL, come sopra rappresentata, si impegna, **quindi**, a realizzare a propria cura e a proprie spese fino alla concorrenza della somma dovuta a parziale compenso del corrispettivo stabilito per la cessione di diritti edificatori pari a € ~~385.000,00~~ **429.450,00, come su determinati**, un sovrappasso ciclopedonale all'autostrada Milano-Venezia in base al progetto esecutivo che ~~sarà~~ **è stato** redatto secondo le indicazioni tecniche da parte della società Autostrada Brescia-Padova e secondo quanto previsto dagli articoli successivi.

La Società MORGANTE SRL, come sopra rappresentata, assume il ruolo di soggetto attuatore dell'opera, con le funzioni di stazione appaltante ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo.

ART. 2 - PROGETTO, AFFIDAMENTO, LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE

Generalità

Le opere sono affidate dalla Proprietà in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del codice dei contratti nel rispetto della soglia europea stabilita per gli appalti pubblici.

Il progetto esecutivo delle opere oggetto del presente articolo, redatto secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed applicabile, ~~sarà~~ **è stato** oggetto di verifica, ai sensi dell'art 26, **e di validazione, ai sensi dell'art 26, comma 8, del**

Codice dei contratti Pubblici, con oneri e spese a carico della Proprietà.

~~La validazione del progetto, effettuata ai sensi dell'art 26 c 8, del codice dei contratti, è a carico Comune di Brescia e sottoscritta da un tecnico comunale.~~

La Proprietà dovrà comunicare al Comune il nome del Direttore Lavori.

Il Direttore Lavori, ad opere ultimate e prima dell'approvazione del certificato di collaudo delle stesse, dovrà consegnare ai competenti Uffici Comunali copia delle tavole riportanti lo stato di fatto delle opere eseguite.

La progettazione e l'esecuzione delle opere oggetto del presente articolo saranno condotti sotto il controllo e l'alta vigilanza dei competenti Uffici Comunali.

La Proprietà assume il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere in oggetto ed effettua gli adempimenti previsti per l'esecuzione di tale tipologia di opera dal codice appalti. In particolare:

- nomina il RUP previsto dall'art. 31 del codice dei contratti, il quale espleta tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, provvedendo a comunicare il nominativo al Comune;
- acquisisce il CUP (Codice unico di progetto ex art 11 l. 3/2003);
- acquisisce il CIG (codice identificativo di gara ex art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- tutti gli altri adempimenti a norma del codice dei contratti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso.

La Proprietà, altresì, ~~comunica~~ **comunicherà a seguito dell'espletamento della procedura di gara**, relativamente a tutte le opere i seguenti dati:

- Nome dell'esecutore delle opere;
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza sui cantieri;
- ai sensi del citato art. 36, comma 3, del codice dei contratti Pubblici: CUP, CIG, modalità di scelta del contraente, esiti della procedura di gara, prezzo di aggiudicazione, sconto offerto, inizio lavori;
- Comunicazione di avvenuto inserimento nei contratti di appalto delle previsioni in tema di rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui all'art 3 della L 136/2010 e ss.mm.ii..

La Proprietà si impegna al rispetto delle prescrizioni e disposizioni impartite dalla società Autostrada Brescia-Padova come elencate e descritte nella convenzione tra la stessa società e il Comune di Brescia, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e di cui, quindi, la società Morgante Srl è pienamente edotta.

Gli oneri economici relativi alle spese istruttorie e al canone concessorio, previsti dall'art. 14 della succitata convenzione con la società Autostrada Brescia-Padova, sono stati già assolti dal Comune di Brescia.

~~Il collaudo sarà eseguito a cura di un tecnico iscritto all'Albo Regionale dei collaudatori indicato dall'Amministrazione, con oneri a carico della società MORGANTE SRL~~

~~Il collaudo in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, potrà avvenire per stralci funzionali e sarà eseguito, a norma dell'art. 216, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010,~~

da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico della Proprietà.

Con la presa in carico delle opere, a seguito di collaudo ~~/ certificato di regolare esecuzione,~~ verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, **come previsto dall'art 10 della convenzione con la società Autostrada Brescia-Padova.**

La Proprietà è responsabile sia civilmente sia penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo ~~/ certificato di regolare esecuzione.~~

A collaudo ultimato, la Società MORGANTE SRL dovrà presentare al Comune il quadro economico a consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

Scadenze

~~Il progetto esecutivo relativo all'opera di cui all'art 1 deve essere presentato entro e non oltre il 14 febbraio 2019~~

~~Le opere dovranno essere completate entro dodici mesi dall'approvazione del progetto esecutivo.~~

Le opere verranno completate entro 12 mesi dalla aggiudicazione della gara, fermo restando eventuali proroghe che dovessero risultare necessarie a seguito delle tempistiche che la società Autostrada Brescia-Padova indicherà per la chiusura del tratto autostradale oggetto dell'intervento o, comunque, necessarie a coordinare i lavori di varo dell'opera o, infine, dovute a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore.

Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell'importo delle opere e comunque non oltre il 10% del valore dell'opera

Modalità finanziarie

Il progetto dell'opera sopra menzionata ~~dovrà essere~~ **è stato** redatto in base al prezzario delle **Opere Pubbliche Regione Lombardia 2019 e Anas 2018** ~~e ad esso si applicherà uno sconto del 15%.~~

Il valore complessivo delle predette opere è **definito** in € 1.104.816,56 ~~come comunicato con nota PG 244382 del 21.12.2018 dalla società Morgante, tramite il suo studio tecnico.~~ **1.210.895,86** come da quadro economico definitivo consegnato unitamente al progetto esecutivo in data 12.3.2019 PG 53526.

Tenuto conto dell'importo economico a carico della società MORGANTE di cui all'art. 1 e di quello a carico del Comune di cui all'art. 3, sullo sconto ottenuto a seguito dell'espletamento della gara e sulle economie ottenute verrà riconosciuto alla società MORGANTE Srl un importo pari al 35% di tali importi e nel limite massimo di € 35.000 (corrispondente alle spese tecniche), che concorreranno alla determinazione dei costi in

eccedenza di cui all'art. 3.

ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a curare i rapporti con la società Autostrada Brescia-Padova, ente gestore del tratto autostradale interessato, assumendo direttamente a proprio carico i relativi oneri, comprese le spese di cantierizzazione e di varo dell'infrastruttura, stimati in € 108.000,00.

Il Comune di Brescia si impegna a rimborsare alla Società MORGANTE SRL le maggiori spese che saranno dalla stessa sostenute per la realizzazione dell'opera in eccedenza rispetto alla somma dovuta a parziale compenso del corrispettivo dovuto per la cessione dei diritti edificatori pari a € ~~429.450,00~~ ~~385.000,00~~ (di cui € 35.000 per spese tecniche), ~~previa emissione di regolare fattura in formato elettronico~~ nel limite massimo di € ~~265.454,45~~ ~~310.909,09~~ (oltre a IVA 10% pari a complessivi € ~~292.000,00~~ ~~342.000,00~~).

Tale importo sarà versato, ~~previa emissione di regolare fattura in formato elettronico, secondo la seguente modalità:~~

- il 70% della somma di € 265.454,45 pari a € 185.818,11 (oltre a IVA 10%) – a titolo di acconto e salvo conguaglio – al momento della presentazione del SAL relativo all'avanzamento dei lavori di almeno il 50%;
- il 20% della somma di € 265.454,45 pari a € 53.090,89 (oltre a IVA 10%) – a titolo di acconto e salvo conguaglio – entro 15 giorni dalla presentazione dell'ultimo SAL;
- la restante somma nel limite di € 26.545,45 (oltre a IVA 10%) - a titolo di saldo - all'approvazione del collaudo, ~~previa presentazione della rendicontazione a consuntivo delle spese effettivamente sostenute dalla Società MORGANTE SRL~~

Laddove le maggiori spese sostenute ~~a consuntivo~~ dalla Società MORGANTE SRL, ~~in seguito all'espletamento della gara, tenuto conto dello sconto e delle economie ottenute,~~ rispetto a quanto dovuto a parziale compenso del corrispettivo per la cessione dei diritti edificatori, come su indicato, dovessero risultare superiori all'importo massimo rimborsabile dal Comune, i costi in eccedenza potranno essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione dovuti per successivi interventi edilizi sul territorio comunale dalla medesima Società o da altra società appartenente al medesimo Gruppo, entro il termine massimo di ~~due~~ **cinque** anni.

In caso di mancata presentazione di istanze entro tale termine, ovvero nel caso in cui tali istanze non fossero conformi alle normative al tempo vigenti, nulla sarà dovuto dal Comune relativamente ai costi sostenuti in eccedenza.

ART. 4 - FIDEJUSSIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ~~nei confronti del Comune di Brescia,~~ la Proprietà ha già presentato ~~allo stesso~~ Polizza n. 96 39387273 del 6 giugno 2003 rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, per un importo di € 402.500,00.

Tale garanzia sarà restituita dal Comune dopo l'approvazione del collaudo delle opere a cui la stessa si riferisce (salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate).

Resta in capo al soggetto attuatore la costituzione di una garanzia fideiussoria per un importo pari a € 60.000 in favore della società Autostrada Brescia Padova come previsto dall'art 15 della succitata convenzione.

Il premio complessivo relativo a tale fideiussione, trattandosi di un impegno assunto direttamente dal Comune nei confronti della società Autostrada Brescia-Padova con la succitata convenzione, sarà detratto, a fronte di presentazione di regolare ricevuta di pagamento, da parte del Comune di Brescia fino a un massimo di € 2.000,00 dall'importo di € 429.450,00 come su determinato per tutto il periodo di vigenza della stessa fino al suo svincolo da parte della società Autostrada Brescia-Padova.

[ART. 5 - CAPACITA' DELLA PROPRIETA']

La Proprietà dovrà presentare, prima della stipula della convenzione urbanistica, idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-quater del Codice Penale.]

Art 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Pianificazione Urbanistica nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto direzionegenerale@comune.brescia.it
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;

- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

ART. 7 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, **comprese le spese di cui all'art. 2 per verifica, validazione, RUP e collaudo**, ~~comprese le spese inerenti la redazione del tipo di frazionamento delle aree cedute,~~ **nonché** le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia) ~~e quelle relative ai progetti delle opere pubbliche~~ sono a carico della Proprietà.